



COMUNE DI CREVALCORE
Città Metropolitana di Bologna

Regolamento Comunale di Polizia

Mortuaria

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2020

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto della disciplina e normativa applicabile

Il presente regolamento disciplina le attività funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e la pulizia dei cimiteri in applicazione:

del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

del Titolo IX del D.P.R. 3/11/2000 n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile";

della legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" ;

della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" e della direttiva di applicazione dell'art. 11 della medesima legge regionale approvata con delibera di Giunta Regionale n. 10 del 10/01/2005, dal regolamento regionale n. 4 del 23 maggio 2006 in applicazione dell'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 19/2004;

del titolo VI del T.U. delle leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i., della circolare esplicativa n.10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità e della determinazione del responsabile del servizio sanità pubblica n. 13871 del 6 ottobre 2004 "disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali ".

Art. 2 Compiti del Comune

La competenza in materia funeraria, cimiteriale e di polizia mortuaria, di manutenzione, di ordine e di vigilanza sanitaria dei cimiteri, spetta al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di leggi vigenti in materia, tramite il

Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, gli addetti alla gestione degli impianti cimiteriali, i dirigenti e gli impiegati degli uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

Il Comune può appaltare il servizio di Polizia Mortuaria e di gestione delle operazioni cimiteriali tramite regolare gara.

Art.3 Compiti dell'Azienda USL

La vigilanza ed il controllo spettano al Comune, che si avvale, per i profili igienicosanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

(art. 6 c. 3 L.R. n. 19/2004)

Art. 4 Cadaveri aventi diritto al seppellimento

Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- A) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- B) i cadaveri delle persone residenti al momento del decesso nel comune di Crevalcore, fatta eccezione per coloro che sono emigrati fuori Comune in strutture protette
- C) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto o in quanto concessionari o eredi
- D) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- E) i cadaveri di figli deceduti di genitori residenti ed i cadaveri di genitori deceduti di figli residenti;
- F) i resti mortali, le ossa, le ceneri ed i prodotti del concepimento delle persone sopra elencate;
- G) i cadaveri delle persone in cui i parenti più prossimi (coniuge, genitori, figli) siano già sepolti nel cimitero del Comune.

Art.5 Compiti degli addetti cimiteriali

All'interno dei cimiteri comunali prestano servizio gli addetti agli impianti cimiteriali i quali svolgono sia le funzioni di custodi.

Tali soggetti possono essere dipendenti del comune o dipendente dell'azienda che ha in gestione il funzionamento dei cimiteri.

Gli addetti agli impianti cimiteriali sono responsabili della custodia, della manutenzione del cimitero, delle materiali operazioni di seppellimento nonché di tutti i servizi che in esso si svolgono.

Sono responsabili del buon andamento del cimitero e quindi svolgono ogni altra mansione ed incombenza che viene loro richiesta dall'Amministrazione Comunale o dall'azienda di

cui sono alle dipendenze, per il regolare funzionamento del cimitero e per l'esecuzione del presente regolamento.

I loro obblighi di lavoro e la loro disciplina in servizio sono regolati dal contratto di lavoro del settore di appartenenza vigente.

Art. 6 Orari di apertura dei cimiteri

L'orario di apertura dei cimiteri comunali nei diversi periodi dell'anno viene stabilito con ordinanza del Sindaco. Tali orari potranno essere modificati nel corso dell'anno qualora ne sussistano i presupposti e le necessità.

Negli orari di chiusura i cancelli dei cimiteri dovranno rimanere chiusi.

Art. 7 Attività vietate all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso al cimitero a persone con cani od altri animali, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, né a fanciulli di età inferiore ai quattordici anni se non accompagnati da adulti.

Art. 8 Ingresso di veicoli al cimitero

Nel cimitero non è consentito l'accesso ai veicoli di qualsiasi genere tranne il carro funebre, i veicoli di proprietà comunale e quelli di eventuali ditte concessionarie dei servizi cimiteriali.

Per il trasporto dei materiali necessari l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal responsabile di servizio a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del Cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

Art. 9 Lavori murari all'interno del cimitero

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.

Al termine dei lavori, il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

Art. 10 Ornamenti floreali delle sepolture consentiti e vietati

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non fuoriescano dal perimetro della tomba.

I fiori appassiti ed i materiali di sfalcio delle aree verdi , saranno a cura dell'addetto rimossi e custoditi in contenitori a ciò predisposti per trasportarli negli appositi luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale.

A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di 1 metro dovranno essere ridimensionati, in mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.

E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio, tranne nei periodi autorizzati dal Sindaco.

Art.11 Lapidi, marmi, epigrafi ed ornamenti

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sui loculi non potranno essere rimosse o modificate senza la necessaria autorizzazione.

I loculi edificati dal comune e dati in concessione per il diritto d'uso, vengono forniti con la lapide pronta all'uso. Alla scadenza della concessione o in caso di restituzione anticipata del loculo, la stessa deve essere ripristinata e riportata alle condizioni di un possibile immediato utilizzo a spese del concessionario uscente o dei suoi eredi.

Le lapidi devono essere idoneamente fissate ai supporti esistenti e devono avere le medesime caratteristiche (tipo, colore, natura, dimensioni) delle lapidi adiacenti al fine di mantenere la maggiore uniformità architettonica possibile.

Epigrafi, segni ed accessori funerari, dovranno essere realizzati con materiale inox, bronzo o marmo liscio o semplicemente lavorato.

L'Ufficio Comunale competente potrà far rimuovere quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni, con relativi costi di sostituzione posti a carico dei privati.

Qualora si verificasse un danneggiamento a lapidi, cippi, ecc. la competenza circa la rimessa in pristino spetta:

Al Comune in caso di:

- 1) danneggiamento arrecato durante lo svolgimento delle operazioni cimiteriali;
- 2) danneggiamento derivante da assestamenti strutturali degli edifici cimiteriali;
- 3) in caso di atti vandalici.

Al privato in caso di:

1) danneggiamento arrecato dalla ditta incaricata per le operazioni di iscrizione ed ornamento della lapide;

2) Usura, vetustà e mancata manutenzione della lapide

Previa autorizzazione è prevista la possibilità, di porre una lapide od un copritomba di misura non superiore ai due terzi della superficie della fossa, in luogo del cippo sulle sepolture nei campi comuni a sistema di inumazione, che potranno contenere solo il nome, cognome e luogo e data di nascita e morte del defunto, ed eventualmente una breve epigrafe e ed il nome di chi la fa apporre. Il colore ed il materiale devono essere uniformi a tutte le lapidi del cimitero.

Sia l'installazione che la manutenzione, in questo caso sono a totale carico dei privati.

Art. 12 Deposito di osservazione

Il Comune ha a disposizione un apposito locale nel quale riceve, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui si debba fare esposizione per il riconoscimento.
- d) persone decedute, per le quali sia stato richiesto il trasferimento dai familiari a norma dell'art. 10 della L.R. n. 19/2004.

Art. 13 Rifiuti sanitari e cimiteriali

I rifiuti sanitari prodotti dalla preparazione delle salme depositate nel deposito di osservazione e tutti i rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali (estumulazioni, esumazioni) verranno trasportati da ditta appositamente autorizzata per essere smaltiti in idonei impianti, secondo quanto previsto dagli art. 12 e 13 del D.P.R. n. 254/2003.

I costi di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalla preparazione delle salme sono a carico dell'amministrazione comunale.

Art. 14 Conservazione dei permessi di seppellimento

I permessi dovranno essere consegnati per la conservazione dall'incaricato al trasporto all'addetto al servizio di Polizia Mortuaria comunale, anche per il tramite del necroforo o dell'Operatore Cimiteriale.

Art. 15 Servizio di illuminazione votiva

Sono provvisti di illuminazione votiva i soli cimiteri delle frazioni di Bevilacqua e di Galeazza.

L'Amministrazione Comunale può gestire il servizio della illuminazione delle sepolture in gestione diretta o delegando a terzi.

La Giunta Comunale fissa con proprio atto le tariffe di utenza; le norme di gestione del servizio sono invece stabilite nell'appalto con il gestore.

TITOLO II TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16 Esercizio del trasporto funebre

L'esercizio del servizio di trasporto funebre nell'abito del territorio comunale, viene consentito, previa specifica autorizzazione individuale, alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge (nazionale e regionale) e dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e che dichiarino di accettare le norme in esso contenute.

Date le caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

Art. 17 I trasporti funebri istituzionali indispensabili

I trasporti funebri istituzionali, ossia quelli relativi a decessi rinvenuti in luoghi pubblici, a persone decedute a seguito di incidente o di morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'autorità giudiziaria, da trasportare dal luogo del rinvenimento/decesso all'obitorio o al

deposito di osservazione e quelli relativi al trasporto al luogo di sepoltura di deceduti per i quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali, saranno espletati dall'Amministrazione Comunale mediante il servizio di onoranze funebri private, alle quali verrà rimborsato il costo della prestazione a fronte di presentazione di fattura.

Il servizio deve essere fornito tramite un'apposita convenzione, che definisce, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire, i tempi di intervento e i criteri della turnazione, oltre alle tariffe. Il bando, o l'invito a manifestare l'interesse, deve consentire a qualsiasi impresa di partecipare.

Art. 18 Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal responsabile di servizio o suo incaricato.

Del decreto di autorizzazione viene data comunicazione al Sindaco del Comune in cui dovrà avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 19 Modalità e orari del trasporto funebre

Il Sindaco o un suo delegato, con autorizzazione, disciplina l'orario per il trasporto funebre, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e la modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 20 Mezzi destinati al trasporto funebre

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala delle autopsie o al cimitero è eseguito in mezzo chiuso, rivestito internamente di lamiera o altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I mezzi destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'Azienda USL competente per territorio la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa azienda USL, deve essere conservata dal mezzo per essere esibita agli organi di vigilanza.

Art. 21 Mezzi adibiti ai trasporti funebri

Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 22 Attività di verifica e controllo

All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Art. 23 Norma di rinvio

Si osservano in particolare, per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel capo IV del regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990 e nella legge regionale Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004.

TITOLO III

INUMAZIONE

Art. 23 I campi di inumazione

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve essere garantita da una chiara identificazione planimetrica.

Art. 24 Le fosse di inumazione

Le dimensioni delle fosse per inumazione, le relative distanze e le profondità sono quelle indicate nell'art. 2 del regolamento regionale n. 4/2006.

Per la confezione dei feretri non è consentito l'uso di metalli od altro materiale non biodegradabile.

Le urne cinerarie interrate, al contrario, devono essere in materiale non biodegradabile.

Art.25 Modalità di sepoltura

Ogni cadavere deve essere chiuso in una cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'AUSL competente per territorio, reso con la necessaria tempestività, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 26 Cippi di riconoscimento

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere identificata, a cura del Comune da una mappatura con i numeri progressivi delle posizioni.

A cura dell'agenzia di Onoranze Funebri incaricate dovrà essere apposto un cippo, o un ornamento sul quale dovrà essere apposta una targhetta di materiale inalterabile con
10

l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto ed il numero progressivo della posizione.

TITOLO IV TUMULAZIONE

Art. 27 Tumulazione

I cadaveri possono essere, in luogo della inumazione, tumulati in loculi separati per sepolture individuali. Oppure in sepolture costruite da tombe individuali, per famiglie o collettività.

Art. 28 Caratteristiche dei loculi

I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Art. 29 Casse destinate alla tumulazione e identificazione

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del regolamento di cui al DPR n. 285/1990 e dal regolamento regionale n. 4/2006.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, data di nascita e data di morte del defunto.

Nel cimitero del capoluogo la targhetta di marmo con l'indicazione del cognome e del nome del defunto tumulato deve essere apposta anche sul retro di ciascun loculo a carico dei privati.

Art. 30 Contenuti dei loculi

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

E' permesso che nei loculi vengano depositati, assieme al cadavere, più cassette per ossa e/o urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati appartenenti alla stessa famiglia o convivenza, tenuto conto della capienza del loculo stesso.

Art. 31 Norma di rinvio

Si osservano in particolare, per quanto riguarda questo titolo, le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR n. 285/1990 e dal regolamento regionale di polizia mortuaria n. 4 del 23/05/2006 di applicazione dell'art. 2, 2° comma della legge regionale n. 19/2004.

TITOLO V

CREMAZIONE

Art. 32 Impianto di cremazione

Il Comune di Crevalcore non dispone di impianto di cremazione.

I parenti più prossimi del defunto (individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile) e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, potranno scegliere di quale impianto di cremazione avvalersi.

Art. 33 Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 1° comma del DPR 285/90, è rilasciata dal Sindaco o da un suo delegato nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi

familiari attraverso una delle modalità indicate dalla legge e previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 34 Modalità operative ed ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione

Le modalità operative e le procedure da seguire a seconda della forma con la quale viene manifestata la volontà del defunto o dei suoi famigliari alla cremazione, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, ossia dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 35 Raccolta delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere vengono raccolte in apposita urna cineraria, debitamente sigillata, portante all'esterno, su apposita targhetta, i dati anagrafici di identificazione del defunto.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna può essere collocata nel cimitero in apposita edicola cineraria, in loculo, in ossario o altresì essere interrate o, se tale era la volontà del defunto, disperse nell'area cimiteriale appositamente individuata (a cura del personale addetto alle operazioni cimiteriali tramite: aspersione superficiale, interrimento delle ceneri o di urna biodegradabile).

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, non abbia chiesto la dispersione delle ceneri e l'affido personale delle stesse, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 36 Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri

1. La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda di affido personale delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

2. La volontà del defunto può essere espressa con le stesse modalità previste per la dispersione.

3. La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge Regionale 19/2004;

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo le ceneri siano conferite al cinerario o ossario comune.

5. La richiesta di affidamento personale dovrà contenere:

- i dati identificativi del defunto;
- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;

- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un Cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla.

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.

La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto;

7. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:

- per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
- per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
- per i recessi dall'affidamento, del Cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 37 Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna cineraria deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione;

2. Per colombaro si intende un luogo circoscritto nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno;

3. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione;
4. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Possono essere previsti controlli e relative sanzioni:

1. Il Comune vigila attraverso il personale incaricato e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
2. I controlli sulla permanenza e regolarità dell'affidamento sono eseguiti previo 30 giorni di preavviso dell'affidatario.
3. Per quanto riguarda la sanzioni, si richiama l'art. 411 del codice penale nonché l'art. 7bis del T.U. 267/2000.

Art. 38 Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel Comune di Crevalcore la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero comunale;
 - b) nei corsi d'acqua presenti sul territorio;
 - c) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in aree private;
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. E' vietato immettere nell'acqua l'intera urna, ancorchè biodegradabile.
5. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale cimiteriale, secondo le tariffe previste, mediante interrimento delle sole ceneri.
6. A dispersione eseguita, l'urna vuota deve essere smaltita nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 39 Norme di rinvio

Si osservano in particolare, per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel capo XVI del regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n.

285/1990 negli artt. 337 e ss del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, nella legge 130/2001 e nella legge regionale n. 19/2004.

In particolare sulla dispersione delle ceneri e sull'affidamento ai famigliari dell'urna cineraria si osserva quanto previsto dalla direttiva regionale n. 10/2005.

TITOLO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 40 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal responsabile di servizio.

Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

Art. 41 Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima dei termini previsti per l'esumazione ordinaria per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco o di un suo delegato, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'AUSL locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Le salme esumate dovranno poi essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.

Le esumazioni straordinarie, autorizzate dal sindaco o da un suo delegato, possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale

addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico sanitario da richiedere all'Azienda USL.

A seguito di esumazione straordinaria, per trasportare la salma in altra sede è necessario rifasciare la cassa con altra cassa di zinco affinché il trasferimento in nuova sede di possa effettuare senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 42 Esumazioni massive

Qualora sussista la necessità di liberare i campi comuni, la Giunta, nei mesi compresi tra settembre e maggio può deliberare lo svolgimento di esumazioni massive.

Prima di procedere alla rimozione dei cadaveri ne deve essere data idonea pubblicità a i famigliari attraverso anche l'affissione di pubblici manifesti e di comunicazione sul sito istituzionale.

Le ossa rinvenute durante questa operazione dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che i parenti non abbiano dato indicazioni diverse.

I costi delle operazioni massive graveranno a carico dei cittadini interessati.

Art. 43 Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere dei 20 anni, oppure, dietro richiesta dei parenti più prossimi, prima della scadenza della concessione, dopo 20 anni nei loculi stagni e 10 anni nei loculi aerati e sono regolate dal responsabile di servizio.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

I feretri estumulati, per i quali non vi sia stata una completa scheletrizzazione potranno:

- a) essere richiusi e rimessi nel medesimo loculo con ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro,
- b) essere inumati (per un periodo di almeno 5 anni riducibili a due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti) dopo che sia stata praticata nella cassa

metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 44 Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni fatte prima dei 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno o prima dei 10 anni in loculo aerato sono considerate straordinarie.

Il Sindaco o un suo delegato può autorizzare l'esecuzione delle estumulazioni straordinarie in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente a persone decedute per malattie infettive e diffuse, salvo situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda USL .

L'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede si esegue a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio alla salute pubblica.

Art. 45 Periodi per le esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, autorizzate dal sindaco o da un suo delegato, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, preferibilmente nelle ore antimeridiane. Alle operazioni possono assistere i famigliari del defunto.

La zona interessata dovrà essere delimitata e chiusa al pubblico per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Possono essere disposte d'ufficio in caso di evidente stato di abbandono delle sepolture , qualora i parenti siano irrintracciabili o non provvedano al ripristino del decoro della stessa, manifestando il proprio disinteresse.

Art. 46 Raccolta dei resti

Qualora i cadaveri si trovino nella condizione di completa mineralizzazione si può provvedere alla raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

Le ossa od i resti che si rinvencono devono essere collocati in ossario comune, salvo diverse disposizioni dei parenti o del concessionario.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 codice penale.

Art. 47 norme di rinvio

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel capo XVII del regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n. 285/1990, l'art. 12 della legge regionale n. 19/2004 e l'art. 3 del regolamento regionale n. 4/2006.

TITOLO VII

TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 48 Tariffe

La giunta stabilisce con apposito atto le tariffe per diritti fissi, per le luci votive e per le concessioni. Le tariffe per le operazioni cimiteriali sono stabilite nell'appalto o nella convenzione con il gestore dei servizi cimiteriali.

Art. 49 Spese di trasporto

Il trasporto dei cadaveri viene effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai parenti del defunto e le spese di tali trasporti sono a loro carico.

Nel caso in cui non vi siano parenti, o nel caso in cui vi sia il disinteresse degli stessi o sia attestato dall'Assistente Sociale lo stato di indigenza del defunto e dei familiari residenti nel Comune di Crevalcore, le suddette spese possono essere a carico del Comune.

Art. 50 Oneri e spese dei servizi delle operazioni cimiteriali

Tutte le operazioni cimiteriali (tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione) sono a carico dei famigliari del defunto.

Nei casi di indigenza accertata del defunto e dei suoi famigliari entrambi residenti nel Comune di Crevalcore, certificati dall'attestazione di un Assistente Sociale, il costo potrà essere sostenuto dal Comune, tramite la modalità di esenzione o riduzione dalle spese, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio e di quanto indicato nell'attestazione rilasciata dall'Assistente Sociale, che dovrà indicare l'importo eventualmente sostenibile per la famiglia.

La possibilità di esenzione o di riduzione è prevista per le sole operazioni di inumazione in campo comune e di tumulazione in un loculo già in concessione.

Art. 51 Tariffe per la cremazione

Il costo della cremazione è a carico dei famigliari del defunto.

Nei casi di indigenza accertata del defunto e dei suoi famigliari, certificati da attestazione scritta di un Assistente Sociale, il costo potrà essere sostenuto dal Comune di ultima residenza del defunto, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, solo se il defunto aveva dichiarato la sua volontà in un atto scritto e registrato o se era iscritto ad una delle associazioni per la cremazione.

Art. 52 Disinteresse dei famigliari

Il disinteresse da parte dei famigliari si desume in caso di decesso, dalla rinuncia all'eredità e dal disinteresse nell'organizzazione dello stesso funerale.

In caso di operazioni massive disposte dal Comune, il disinteresse si manifesta con la mancanza di disposizioni in merito alla destinazione del defunto e la contestuale irreperibilità dei parenti e/o del concessionario.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od

alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

TITOLO VIII SEPOLTURE E CONCESSIONI

Art. 53 Sepolture previste

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi comuni di inumazione, sono previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o per la collettività, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti ossei o urne cinerarie o per le inumazioni private in concessione.

Alle sepolture private di cui il presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento per tutte le operazioni cimiteriali.

Nei cimiteri comunali possono quindi esistere le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura nei campi comuni di inumazione,
- b) sepoltura mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di :
 - loculi per la tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
 - cellette- ossario costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o ceneri;
 - edicole cinerarie costruite dal Comune per la collocazione dell'urna cineraria;
- c) sepoltura mediante concessione di aree per:
 - per la costruzione di loculi, cripte interrato, a sarcofago, cellette ossario , edicole cinerarie cappelle;
 - per l'inumazione privata.

Altre sepolture extracimiteriali:

- 1) sepoltura fuori dal cimitero: per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale, si applicano le norme previste dal capo XXI del DPR n. 285/1990;
- 2) dispersione delle ceneri;
- 3) affido delle ceneri in abitazione privata.

Art. 54 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

- concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali: anni 35, 50 e 99, a decorrere dalla data di repertorio del contratto;

- concessione di cellette- ossario costruite dal Comune per la tumulazione di ossa, resti o urne cinerarie: anni 99 a decorrere dalla data di repertorio del contratto;
- concessione di edicole cinerarie costruite dal comune per la collocazione di urne cinerarie: anni 99 a decorrere dalla data di repertorio del contratto;
- concessione di aree per la costruzione di edicole funerarie, tombe monumentali, cappelle famigliari, sarcofagi: anni 99 a decorrere dalla data del repertorio del contratto;
- concessione di aree per l'inumazione privata: 99 anni.

Se il concessionario è deceduto, alla scadenza le concessioni non potranno essere rinnovate, ma dovrà essere stipulato un nuovo contratto secondo la normativa vigente e previo il pagamento della somma dovuta, con precedenza nella stipula al precedente concessionario, ai suoi eredi ed in ultimo luogo ai discendenti dei defunti contenuti.

Qualora entro 30 giorni dalla scadenza non si provveda alla stipula della domanda per il nuovo contratto, il comune, previo avviso ai parenti più prossimi (anche mediante affissione alla tomba stessa, ed all'albo pretorio on-line, qualora non rintracciabili) rientrerà in possesso di tali loculi provvedendo alla sistemazione dei resti in ossario Comune o all'inumazione o alla cremazione qualora non sia ancora completato il processo di mineralizzazione e procedendo al ripristino della lapide.

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del consiglio comunale in sede di adozione del Piano Regolatore dei Cimiteri.

Art. 55 Divieto di compravendita tra le parti. Possibilità di rinuncia

E' fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi tra privati.

E' invece possibile per i concessionari rinunciare al diritto sui loculi avuti in concessione a favore di altri aventi causa: eredi, conviventi e benemerenti rispetto al concessionario originario. Tale rinuncia deve avvenire di fronte al funzionario dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, a mezzo di una dichiarazione scritta e sottoscritta, in comparizione tra le istanze concorrenti in base al principio di imparzialità, ai sensi della Massima del Consiglio Stato, sez. V, 6 giugno 2002, n. 3171.

Tale dichiarazione deve contenere gli estremi del /dei loculi, i dati del concessionario, quelli dell'avente causa e l'accettazione di quest'ultimo.

Art. 56 Costi di concessione delle sepolture

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale tenendo conto, per le sepolture costruite

a cura del Comune, del costo delle opere e per le aree, anche di quello delle opere di manutenzione ordinarie dei servizi cimiteriali.

Art. 57 Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di quote separate della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Art. 55 che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i

concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di 1 anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune non consentirà ulteriori operazioni cimiteriali, riservandosi la possibilità di stabilire la decadenza della concessione dopo 50 anni dall'ultima operazione cimiteriale, affinemente al caso di estinzione della famiglia.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 58 Le concessioni del diritto di sepoltura

La concessione del diritto di sepoltura è un atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposito contratto stipulato all'atto di concessione.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Nel caso in cui non vi sia la possibilità di applicare l'istituto dell'immemoriale, non verranno autorizzate ulteriori operazioni cimiteriali finché non verrà regolarizzata la concessione con la stipula di un contratto, con precedenza ai parenti dei defunti, ed il pagamento dovuto in base alle tariffe in vigore con una riduzione del 40%.

Art. 59 Criteri per autorizzare le concessioni

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, ossario, edicola cineraria) e la sua individuazione nel cimitero (zona, arcata, numero).

Le domande possono essere presentate solo in caso di necessità imminente per un decesso, contestualmente ad un'operazione di traslazione da fuori comune, a seguito della riconsegna di un loculo conseguente a tumulazione provvisoria, o a seguito della restituzione di un manufatto al comune, per un massimo di 1 area o 2 manufatti .

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente, il quale dovrà versare il corrispettivo entro 30 giorni sottoscrizione della domanda e presentarsi per la stipula della relativa concessione, pena la decadenza.

Non sono accettate prenotazioni di loculi.

Art. 60 Modalità di pagamento delle concessioni

Chi chiede una concessione dovrà effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della domanda. Solo a pagamento effettuato si procederà alla redazione, sottoscrizione, registrazione e consegna del contratto di concessione.

E' possibile chiedere una proroga della scadenza per il pagamento solo nei seguenti casi:

- la richiesta di concessione deve avvenire in presenza di un decesso;
- la somma deve essere saldata entro 365 giorni dalla domanda di concessione;
- la richiesta deve essere presentata in forma scritta e motivata.

Per coloro che risultano inadempienti il Comune, previa apposita comunicazione e diffida ad adempiere, potrà procedere a traslare il cadavere in campo comune, con spese a carico dei famigliari, liberando il loculo indebitamente occupato.

Sarà applicata la seguente procedura:

trascorsi 3 mesi dall'inadempimento il Comune solleciterà il pagamento attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dando 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento dovuto.

In caso l'inadempimento continui, il Comune invierà una diffida ad adempiere indicando le conseguenze laddove il pagamento non avvenga entro i successivi 30 giorni.

Qualora l'inadempimento persista il comune invierà all'interessato, con un congruo preavviso, una comunicazione con la quale informerà, specificando giorno ed ora, che procederà alla traslazione della salma in campo comune con addebito delle spese.

Art. 61 Progetti per le costruzioni comunali

I progetti delle costruzioni di manufatti per tumulazioni individuali devono corrispondere ai requisiti previsti dal capo X e XV del regolamento di Polizia mortuaria di cui al DPR n. 285/1990.

La loro esecuzione previa redazione di specifico progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche, è autorizzata dalla Giunta Comunale, acquisiti i pareri favorevoli dell'Azienda USL competente per territorio, della commissione edilizia, della soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, qualora l'edificio oggetto di ampliamento conservi un vincolo architettonico-paesaggistico.

Art. 62 Concessione di area cimiteriale

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto e la possibilità di costruire sull'area stessa un sepolcro.

Allo scadere della stessa, si potrà procedere come indicato come all'art. 54.

In caso di mancato rinnovo l'eventuale costruzione edificata, dovrà essere dismessa a spese degli eredi dei concessionari o rimarrà di proprietà del Comune, a seconda delle necessità e delle richieste formali dell'Amministrazione Comunale.

Art. 63 Costruzione di sepolture private

La volontà di costruzione di sepolture private deve essere indicata nella domanda di concessione.

I progetti di costruzione delle sepolture private devono essere approvati dal Dirigente della competente area tecnica, su conforme parere della commissione edilizia dell'Azienda USL competente per territorio, della soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio qualora il complesso cimiteriale all'interno del quale il manufatto è inserito, conservi un vincolo architettonico-paesaggistico.

Le costruzioni su aree date in concessione devono essere iniziate entro 3 anni dalla data della relativa concessione pena la revoca della concessione dell'area e conclusa entro 1 anno dall'approvazione del progetto edilizio.

Art. 64 Divisione delle spese

Le spese per la costruzione o per il riadattamento di tombe, loculi e lapidi sono a carico del concessionario.

In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spesa a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

Art. 65 Diritto d'uso delle sepolture

Il diritto d'uso di sepoltura è personale e non può essere ceduto ad altri se non previa espressa rinuncia da farsi secondo quanto disposto all'art. 55 di questo regolamento.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 gli aventi causa, ovvero la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
- persone con particolari benemerienze individuate dal concessionario o dei suoi subentranti.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

Art. 66 Estinzione delle concessioni

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

Revoca: le concessioni di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR n. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dall'ultima operazione cimiteriale, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile prevedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del DPR n. 285/1990. Le revocche saranno disposte con determina del responsabile dei servizi cimiteriali.

Decadenza: La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 67 Retrocessione di loculi e aree non edificate

Il concessionario che intende retrocedere uno o più loculi o aree avute in concessione, dovrà rinunciare alla concessione a favore del comune, il quale lo rimborserà purché i

loculi siano resi immediatamente disponibili, in base alle tariffe in vigore al momento della concessione, applicando la seguente formula:

Il tempo di concessione residuo moltiplicato per il costo attuale del loculo diviso il tempo di concessione. Il risultato viene poi moltiplicato per 0,70.

Nessun rimborso è previsto per le restituzioni che avvengono nell'ultimo quinquennio di concessione.

Art. 68 Riutilizzo di tombe perpetue

I titolari di concessioni di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/1975, ogni qualvolta dispongono operazioni cimiteriali, dovranno sostenere un costo, quantificato con atto di Giunta Comunale, per concorrere alle spese di manutenzione e tenuta dei cimiteri. Sono esentate dal pagamento le operazioni eseguite in occasioni di interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 69 Sepoltura abbandonata

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o per irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di remissione in proprietà per rinuncia o abbandono.

Nel caso di concessione di area, di manufatto di proprietà del comune o di inumazione in campo comune, nel caso in cui la sepoltura manifesti segnali di abbandono tali da pregiudicare il decoro del cimitero stesso, il Comune può intimare agli interessati la necessità al ripristino della sepoltura, ed in seguito può esercitare il diritto di remissione in proprietà per abbandono, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, provvedendo alla collocazione dei resti o delle salme in ossario comune o in campo comune, con spese a carico dei famigliari.

Art. 70 Spese per la registrazione dei contratti

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

Art. 71 Norma di rinvio

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Regolamento d Polizia Mortuaria di cui al DPR n. 285/1990, la legge regionale n. 19/2004 e l'art. 4 del regolamento regionale n. 4/2006.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 Cimiteri per animali d'affezione

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19/2004 è prevista la possibilità di creare sul territorio dei cimiteri per animali, a gestione pubblica o privata, che preveda la possibilità di creare dei campi comuni di inumazione, ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, assimilabili a quelle richieste per i campi destinati all'inumazione umana.

Le fosse devono essere scavate fino ad un massimo di 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il cadavere dell'animale, deve essere ricolmata. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'art. 1 del regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, la carcassa deve essere avvolta con un lenzuolino imbevuto di soluzione disinfettante.

Se l'animale è portatore di radioattività vanno osservate le necessarie precauzioni al fine di evitare la contaminazione ambientale. In entrambi i casi l'animale deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di metallo a chiusura ermetica, l'altra esterna di legno.

Le esumazioni si eseguono dopo un quinquennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti dell'animale, si utilizzano per nuove inumazioni.

I resti possono essere collocati in un ossario comune individuato all'interno del cimitero o essere cremati.

La cremazione, metodo da preferire e da incentivare, viene eseguita in idoneo impianto di incenerimento. Le ceneri possono essere disperse secondo le modalità previste all'art. 38 o accolte presso le abitazioni dei proprietari.

Le infrazioni alle precedenti disposizioni, quando non riguardino leggi, regolamenti e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 346 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e dall'art. 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo potrà essere definito fra il minimo ed il massimo, a discrezione dell'accertatore, secondo l'art. 11 della citata legge 689/1981.

Art.74 Deleghe del Sindaco

Tutte le competenze spettanti al Sindaco in materia di polizia mortuaria indicate dal presente regolamento, possono essere legittimamente svolte dai funzionari dallo stesso incaricati.

Art. 75 Sanzioni per i contravventori

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione con l'ammenda stabilita art. 7, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 19/2004.

Art. 76 Norme finali

Le norme del presente regolamento modificano e sostituiscono quelle contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21/05/2006. E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

INDICE

TITOLO I	
Disposizioni generali	PAG. 2
TITOLO II	
Trasporto di cadaveri	PAG. 8
TITOLO III	
Inumazione	PAG. 11
TITOLO IV	
Tumulazione	PAG. 12
TITOLO V	
Cremazione	PAG. 13
TITOLO VI	
Esumazione ed estumulazione	PAG. 18
TITOLO VII	
Tariffe, riduzioni, esenzioni	PAG. 21
TITOLO VIII	
Sepulture private, concessioni	PAG. 23
TITOLO IX	
Disposizioni finali	PAG. 34